

di amministrazione, nello stabilire le condizioni per le Agenzie generali per il 1952, adottò provvedimenti non definitivi per il contributo spese di locomozione e per il contributo fitti, stabilendo per l'uno che nel primo semestre l'erogazione avvenisse con le norme allora vigenti e nel secondo mediante concorso nelle spese per l'acquisto di nuovi mezzi di locomozione da parte delle Agenzie generali, e per l'altro che venisse temporaneamente corrisposto con le modalità fino ad allora applicate ed a titolo di anticipazione fino ad una cifra massima di 43 milioni, in attesa di regolare diversamente la concessione del contributo medesimo. È ora venuto il momento di prendere le previste determinazioni definitive, non lasciando trascorrere la data del 30 giugno per non trovarsi in una situazione di carenza. Senonché gli Agenti generali, nonostante gli inviti loro rivolti, in via amichevole, non hanno fatto conoscere il loro pensiero al riguardo mentre, d'altra parte, è ovvio che non si possono mantenere le vecchie condizioni. Ritiene pertanto il Presidente che si debbano, entro il 30 giugno,